

il TrianGolo

RIVISTA TRIMESTRALE D'INFORMAZIONE TECNICO PROFESSIONALE
DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO

Praticanti Geometri in tirocinio nelle sedi dell'Agenzia del Demanio in tutta Italia

Distanze legali tra edifici: **le norme del decreto 1444/68**
prevalgono **sui regolamenti locali**

Dopo la modifica al Testo Unico **basta la Scia**
per il cambio di destinazione d'uso **nei centri storici**


Greci o Babilonesi? **Chi sono i padri nobili**
della **trigonometria?**



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Como

02 / 2017

POSA IL PRIMO MATTONE
NEL TUO CANTIERE
ISCRIVITI ALL'ALBO DEI GEOMETRI



COLLEGIO DEI GEOMETRI
E DEI GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

www.geometri.co.it

> Editoriale "Giovani e libera professione"	[04]
> Vita di collegio IX Geomotoraduno: le colline dell'Oltrepo Pavese	[05]
> Vita di collegio Ti spiego chi è il Geometra	[09]
> Professione Tutte le Faq sulla termoregolazione dal Ministero dello Sviluppo	[12]
> Professione I Geometri, figura chiave per il risparmio energetico	[15]
> Catasto Il ruolo del Geometra nell' accatastamento degli ex fabbricati rurali	[17]
> Edilizia Entra in vigore il nuovo dpr sulle terre e sulle rocce da scavo	[18]
> Edilizia Arrivano i nuovi modelli unici per l'edilizia: ecco le novità	[20]
> Formazione Praticanti Geometri in tirocinio nelle sedi dell'Agenzia del Demanio in tutta Italia	[23]
> Sicurezza Impianti aeraulici: ecco il vademecum della perfetta manutenzione	[25]
> Giurisprudenza Esclusione dall'appalto per grave illecito professionale: non è necessario che la sentenza di condanna sia definitiva	[27]
> Condominio & Fisco Ecobonus sui lavori condominiali, cessione del credito anche a banche e imprese edili	[36]


“Giovani e libera professione”

Stiamo attraversando un'epoca di standardizzazione, di chiusura verso il prossimo, di poca fiducia nel futuro e più frequentemente si trascura l'importanza di dialogare con i giovani e dare voce alla loro personalità e originalità.

Il nostro compito è quello di aiutare le nuove generazioni a riscoprire come, sia la scuola che la nostra professione, siano due mondi con dei valori autentici, dove possano liberamente imparare a conoscere il proprio talento, fare le proprie esperienze ed esprimere liberamente quanto di meglio c'è in loro in modo semplice CREDERE IN SE STESSI.

Dobbiamo essere in grado di stimolare i ragazzi di oggi ad esternare tutte le loro preoccupazioni di fronte ad una scelta importante per la loro vita futura e nello stesso tempo far comprendere che tutte le difficoltà si superano solo grazie a valori indispensabili per la professione e soprattutto per la vita Onestà, Sincerità, Serenità Che si traducono poi "nell'Amare ciò che si fa". L'attività del Geometra è in rapida e continua evoluzione perché è strettamente legata alle nuove tecniche e soprattutto al valore sociale della professione stessa.

Oggi operiamo in nuovi ambiti professionali, dall'efficienza energetica ed energia rinnovabile, alla nuova esigenza legata alla salvaguardia del territorio e dell'agricoltura, dalla sicurezza nelle abitazioni private, nelle



scuole e nei luoghi di lavoro alla riqualificazione degli edifici, ed è innegabile come la componente tecnologica sia di vitale importanza nello sviluppo di questi nuovi ambiti. Sull'impulso che ci arriva dal Consiglio Nazionale, ma soprattutto dalla necessità di ridare vitalità alle nostre scuole, è imponente lo sforzo che questo Consiglio Direttivo sta mettendo in atto per aiutare i ragazzi ad orientarsi nella scelta del percorso da intraprendere attraverso la cultura del lavoro e anche attraverso il gioco.

Così facendo tanti studenti delle scuole secondarie hanno potuto conoscere e scegliere il percorso di studi che porta alla nostra professione in maniera più concreta e consapevole della scelta che andranno a fare.

Con orgoglio sottolineo il grande sforzo fatto dal Consiglio Direttivo verso i giovani studenti, sforzo ricambiato dalla soddisfazione di avere aiutato tanti ragazzi a scegliere il loro futuro e dal poter essere utili alla categoria con un'inversione di tendenza nel calo delle iscrizioni negli Istituti CAT del territorio.



(Continua a pag 37)

IX Geomotoraduno: le colline dell'Oltrepò Pavese

Vita di Collegio
a cura del geom.
Giorgio Tagliabue
Commissione Cultura
e Sport



Nell'ambito delle attività della commissione Cultura e Sport, anche quest'anno, il 24 Giugno, i geometri motociclisti hanno effettuato il consueto Geomotoraduno.

Due le mete: l' Oltrepò Pavese e il Castello medioevale di Zavattarello.

Il ritrovo di tutti i partecipanti a Como: 12 motociclisti con passeggeri e con bellissime e potenti moto come Bmw, Honda, Ducati, Kawasaki, Yamaha e diversi scooters, che si sono sfidati divertendosi lungo le stupende salite dell'Oltrepò.

Subito alla partenza, due piacevoli novità: la prima una grintosa Ducati guidata da una pilota donna, compagna di un collega motociclista.

La seconda, la presenza di un altro simpaticissimo collega proveniente dal Collegio della provincia di Lecco, Girardi, che con il suo scooterone si è distinto nelle brucianti accelerazioni lungo le invitanti strade dell'Oltrepò Pavese.

Presenti anche tre auto, compresa quella del presidente del Collegio, auto che sarebbe stata utilizzata in caso di necessità come



"auto scopa" per eventuali "défaillance" di qualche sventurato motociclista; evento fortunatamente non avvenuto!!!!

I 25 partecipanti sono partiti alle 8.15, con ingresso in autostrada al casello di Como Grandate ed uscita a quello di Pavia Nord direzione Casteggio, luogo dove è stata effettuata una rilassante sosta per sorseggia-

re un buon caffè e bere bibite rinfrescanti, che hanno alleviato per un pò il gran caldo, che si faceva già sentire fin dalle prime ore del mattino.

Quindi, ripartenza verso le colline dell'Oltrepò, passando per Borgo Priolo – Borgaratto – Villa dei Cavalieri, fino a raggiungere il Castello di Zavattarello, dove il manipolo di centauri era atteso da una guida.

Attesa che si è prolungata sino alle 11 perchè, naturalmente, la comitiva comasca era in notevole ritardo sulla tabella di marcia. Questo ha costretto Giorgio ad abbandonare l'allegria e lenta brigata. Con un allungo è riuscito a raggiungere "a manetta" la guida per annunciare l'arrivo, pur tardivo, del gruppo.

La visita al castello è stata ben condotta ed illustrata dalla dottoressa Rossi, alla quale sono andati i migliori ringraziamenti, ringraziamenti inviati anche alla professoressa Arnella, coordinatrice della visita all'affascinante castello. Con notevole preparazione ed esperienza è stato illustrato l'intero complesso medioevale in ogni singolo dettaglio.



Il fascino di questo maniero merita qualche parola in suo onore. Nel box qui in alto tralasciamo di descrivere il viaggio per un momento per illustrare brevemente questo piccolo tesoro. Merita veramente.

La storia del Castello Dal Verme di Zavattarello



- III-IV sec. a.C. Prime testimonianze archeologiche sulla collina di Zavattarello.

- 929 d.C. I monaci di Bobbio sostano nella chiesa di San Paolo di Zavattarello durante il loro percorso per portare le spoglie di S. Colombano a Pavia.

- fine X sec. Il Castello di Zavattarello viene fatto costruire dal vicino monastero di Bobbio.

- 1169 Il castello viene conquistato dai Piacentini.

Iniziano le lotte per il possesso del maniero tra Landi e Scotti.

- 1209 L'imperatore Ottone IV concede Zavattarello al vescovo di Bobbio.

- 1264 Il feudo di Zavattarello passa a Ubertino Landi, signore della guerra pluriscomunicato, che fortifica la rocca rendendola inespugnabile. Grande razziatore, negli anni successivi diventa il terrore della regione, ma grazie alla sua potente influenza si consolida lo sviluppo del borgo.

- 1327 Manfredo Landi è signore del castello, grazie a Lodovico il Bavaro.

- 1358 Firma del Trattato di Zavattarello: Gian Galeazzo Visconti convoca nella rocca di Zavattarello le famiglie Beccaria e Landi per stipulare una lega contro i Pavesi. Si consolida il dominio dei Landi sull'Oltrepò Pavese.

- 1390 Il vescovo di Bobbio (rientrato in possesso di Zavattarello nel 1385) cede il castello al capitano di ventura Jacopo dal Verme, donazione che nel 1391 viene ratificata da papa Bonifacio IX. Inizia il pressoché ininterrotto dominio dei Dal Verme.

- 1485 Pietro Dal Verme viene avvelenato: Lodovico il Moro si impossessa di Zavattarello, cedendolo al Sanseverino.

- 1525 Dopo la battaglia di Pavia, i Dal Verme rientrano definitivamente in possesso di Zavattarello.

- 1817 Zavattarello passa dalla Diocesi di Bobbio a quella di Tortona.

- 1923 Zavattarello viene aggregato alla provincia di Piacenza: dopo la marcia su Bobbio del 1924, l'anno seguente torna in provincia di Pavia

- 1944 Durante un rastrellamento, i Nazisti incendiano il castello, causando seri danni.

- 1975 Il castello e la collina circostante vengono donati dalla famiglia Dal Verme alla cittadinanza di Zavattarello.

- 1978 L'amministrazione comunale inizia il restauro della rocca.

- 1999 Il Castello Dal Verme apre al pubblico.

- 2003 Viene istituito il Museo d'Arte Contemporanea del Castello

Oltre a importanti fatti storici, il Castello Dal Verme è stato anche testimone di numerosi strani eventi che restano tutt'ora senza una plausibile spiegazione. Sono attribuiti allo spirito di Pietro Dal Verme, signore del castello nel XV secolo.

Pietro era promesso sposo a Chiara Sforza, la figlia del potente signore di Milano Galeazzo Maria: si trattava di pure nozze di convenienza che miravano ad unire due esponenti di due ricche e potenti famiglie del Nord Italia.

Pietro però si era innamorato di Cecilia Del Maino, figlia del consigliere ducale Andreotto. Con quest'ultimo, Pietro iniziò a trattare per poter sposare la sua amata, ma agli Sforza la cosa non piacque. Galeazzo Maria lo fece arrestare per disobbedienza, nel tentativo di convincerlo alle nozze con sua figlia Chiara.

Il Dal Verme fu infine liberato grazie alla mediazione di Federico da Montefeltro e ottenne, infine, anche il consenso alle nozze con Cecilia. La coppia trascorse insieme alcuni felici anni, fino alla morte prematura di lei nel 1479.

Poiché Chiara Sforza era ancora nubile, in breve tempo venne celebrato il matrimonio tra lei e Pietro. Però gli storici dell'epoca sostengono che la sposina non avesse accettato il fatto che Pietro le avesse preferito un'altra donna: il matrimonio era stato sì di convenienza, ma la Sforza non era contenta di essere la seconda scelta. Così, istigata forse dallo zio Lodovico il Moro, che avrebbe ottenuto discreti vantaggi dalla morte del Dal Verme, Chiara uccise suo marito. Si vocifera che il 17 ottobre 1485 la donna abbia aggiunto un potente veleno alla colazione di Pietro: per il Dal Verme non ci fu scampo. Qui finisce la storia, e comincia la leggenda...

Numerose sono le testimonianze di avvenimenti inspiegabili accaduti nelle sale del castello di Zavattarello: sedie spostate, strani rumori, porte aperte misteriosamente, spartiti scomparsi durante i concerti, voci maschili senza volto.

Su queste testimonianze indagano i ricercatori del paranormale. Nel 2013



Un momento della visita al Castello di Zavattarello

i ragazzi di hesperya hanno compiuto alcuni sopralluoghi nel castello, durante i quali hanno potuto registrare anomalie sospette.

Nel 2014 i ricercatori di Idp Melegnano hanno iniziato approfondite rilevazioni ambientali. I loro risultati sono solo l'inizio.

Il nostro gruppo ha cercato inutilmente il suddetto fantasma...

Vediamo, infine, la sua struttura.

Completamente costruito in pietra, con uno spessore murario fino a 4

metri, il Castello Dal Verme di Zavattarello è un formidabile complesso architettonico medievale che ha resistito a numerosi assedi.

Questa fortezza inespugnabile dell'Oltrepò Pavese montano deve il suo nome alla famiglia che per ben sei secoli ha segnato la storia del castello: la famiglia Dal Verme.

Dalla terrazza e dalla torre si gode un panorama mozzafiato del territorio circostante: le verdi campagne, i freschi boschi, le colline con gli altri



La sala delle armi del Castello

castelli della zona - Montalto Pavese, Valverde, Torre degli Alberi, Pietragavina. Ben si capisce, da qui, la scelta strategica del luogo dove edificare questo maniero. L'imponente rocca sovrasta il borgo medievale abbarbicato sulla collina, che una volta era completamente priva di vegetazione per consentire ai difensori del manie-

ro di avvistare ogni malintenzionato. Oggi invece il verde che attorna il castello è un'area protetta, un parco di circa 79 ettari ricco di pace e silenzio, in cui si possono scoprire angoli fiabeschi. Vi invitiamo a venire a scoprire la bellezza e la storia, l'arte e l'architettura, il passato e il futuro di questo castello medievale interamente restaurato e visitabile.

Terminato l'affascinante viaggio all'interno del castello e dopo innumerevoli scatti fotografici fatti dal gruppo, siamo partiti in direzione Varzi, dove ci attendeva un lauto pranzo presso una trattoria tipica, prenotata dalla nostra "first lady", originaria del posto, e quindi sicura di soddisfare le nostre esigenze culinarie. E di sicuro non siamo rimasti delusi: la tavola abbondava di ottimi piatti tipici locali, tra cui, ad esempio, il rinomato salame di Varzi. Tutto, naturalmente, accostato ad un ottimo vino del luogo: il rosso frizzante Bonarda.

Rigenerati da tante leccornie, abbiamo recuperato le moto, tutte parcheggiate in bella mostra nella piazza principale di Varzi, ringraziamo il Presidente per avere accolto nella sua auto tutto il nostro abbigliamento ingombrante, dai luccicanti caschi ai pesanti giubbotti da motociclista.

Di nuovo siamo ripartiti, ma per un breve tragitto. Ci aspettava nello stesso paese di Varzi un caratteristico negozio di prodotti alimentari locali. Salumi, salamotti, coppa, formaggi per tutti i partecipanti.

Ed infine, a pieno carico, ci siamo avviati soddisfatti verso la strada del ritorno, passando per Ponte Nizza - Godiasco - Voghera ed ingresso in autostrada a Casei Gerola, direzione Milano Como, percorrendo in totale circa 300 chilometri.

Man mano che i partecipanti raggiungevano i luoghi di residenza, ci si salutava, eccetto un gruppetto che, non ancora stanco, al tramonto, ha deciso di chiudere la giornata godendosi un meritato aperitivo in un bar di Alzate Brianza.

E con piacere e simpatia, tutti i partecipanti all'unisono si sono dati appuntamenti per il X Geomotoraduno. E, di sicuro, non potrà mancare per il decennale una meta specialissima ed un viaggio su due ruote elettrizzante ed indimenticabile.

E allora ... come concludere ... io direi con una semplice esclamazione carica di adrenalina e di esuberante voglia di rimettere caschi e far rombare le nostre moto tanto amate: ci si rivede al Geomotoraduno 2018!!!!!!!!!!!!!!



Varzi, la spedizione dei centauri del Collegio dei Geometri di Como si rifocilla dalle fatiche della giornata

Ti spiego **chi è** **il** Geometra

Il video che il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Como e di Lecco hanno prodotto lo scorso anno con l'intenzione di far capire ai ragazzi e ai loro genitori, in modo semplice e simpatico, di cosa si occupa il Geometra oggi



Non tutti sanno che la riforma Gelmini ha trasformato il Geometra nel Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio... comincia così il video che il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Como e di Lecco hanno prodotto lo scorso anno con l'intenzione di far capire ai ragazzi e ai loro genitori, in modo semplice e simpatico, di cosa si occupa il Geometra oggi dopo la riforma che ha trasformati l'Istituto Tecnico per Geometri in Istituto Tecnico, settore Tecnologico, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. Questo video, nato per gioco, per la necessità di essere più incisivi nel far comprendere la professione ai ragazzi, è stato divulgato sui social con un discreto successo, ed è stato utilizzato da molti altri Collegi Italiani per promuovere la figura del geometra.

(<https://www.youtube.com/watch?v=4PNMNRxB69s>)

(<https://www.facebook.com/georientiamoci/videos/1235768706509634/>)

Il Collegio si è mosso su più fronti per caldeg-

giare nelle scuole e nelle famiglie la professione del geometra. In particolare in collaborazione con gli Istituti CAT di Cantù, Erba e Menaggio, i geometri sono entrati nelle classi quinte, portando il "lavoro nella scuola", tenendo delle ore di lezione nelle materie principali e specifiche di cui si occuperanno i giovani maturandi nel loro prossimo futuro lavorativo come ad esempio la sicurezza in cantiere, il catasto, la parte urbanistica legata ai titoli abilitativi in edilizia, non scordando la deontologia professionale.



GEOM. CORRADO MASCETTI
Presidente Collegio di COMO



GEOM. MARCO TENTORI
Presidente Collegio di LECCO

Vita
di collegio
di Elena Fumagalli

Ha partecipato alle giornate di promozione OPEN DAY nei CAT per mostrare ai genitori quali siano gli sbocchi post diploma e ha portato avanti nelle scuole secondarie di primo grado l'iniziativa promossa dalla Fondazione Geometri Italiani, del progetto "GE-ORIENTIAMOCI" con lo scopo didattico finalizzato all'orientamento in uscita per le classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e all'orientamento in entrata per le classi prime degli istituti tecnici, settore Tecnologico, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio.



**Il Collegio ha partecipato
alle giornate
di promozione OPEN DAY
nei CAT per mostrare
ai genitori quali siano
gli sbocchi post diploma**



I Geometri nella scuola

Per le classi seconde medie, Fondazione Geometri, ha ideato un laboratorio didattico innovativo, una soluzione tecnologicamente avanzata - che si basa su una web app appositamente sviluppata - e originale nei contenuti che propone agli studenti la progettazione in 3D della propria classe. Il software mette a disposizione dei ragazzi una libreria con gli elementi che concorrono a definire un grado di sostenibilità dell'idea progettuale. Questa loro scelta determinerà una classificazione dei progetti elaborati, finalizzata principalmente all'educazione dei giovani alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza e all'efficienza energetica. Un esercizio che idealmente proietta lo studente in una professione protagonista dell'ambiente. Inoltre, il concept del laboratorio didattico vuole avviare i ragazzi all'uso di una versione personalizzata del ben più complesso BIM (Building Information Modeling), il sistema digitale destinato a rivoluzionare il comparto dell'edilizia, da cui



I Geometri agli Open Day

deriva la ragione che ha portato a denominare BaM (Building and Modeling) il laboratorio.

I ragazzi, con molto entusiasmo, insieme ai referenti del progetto, hanno rilevato, con i classici strumenti del geometra, metro e distanziometro elettronico, la loro classe e l'hanno riprogettata attraverso il programma BaM. A livello nazionale si sono svolti in meno di 3 mesi (marzo, aprile e maggio 2017) quasi 500 laboratori didattici

I Geometri agli Open Day

BaM, coinvolgendo circa 10.000 studenti delle scuole secondarie di primo grado, e raggiungendo una popolazione scolastica composta da oltre 41.000 persone potenzialmente interessate. Sempre presente anche a YOUNG, il salone dell'Orientamento di Erba che ha visto la partecipazione di 300 scuole e 20.000 ragazzi

A queste iniziative hanno partecipato, non solo i referenti del Collegio, ma anche alcuni componenti del neonato Gruppo Giovani.

Il Collegio, con l'intenzione di coinvolgere il più possibile nella vita di categoria i giovani, ha invitato tutti i ragazzi, dai 22 ai 35 anni al primo aperitivo del Gruppo Giovani che si è tenuto nel mese di maggio e in quell'occasione i partecipanti hanno avuto la possibilità di incontrarsi e confrontarsi su temi legati alla professione oltre che a passare una piacevole serata

Nel mese di luglio è stata organizzata la visita ad ALPI Fenster di Rifiano produttore leader di finestre in legno,

legno-alluminio, PVC e PVC-alluminio di altissima qualità per risparmio energetico, sicurezza e benessere abitativo, con la mattinata occupata dalla formazione con l'architetto Samuel Buraschi in sede e nel pomeriggio visita della tenuta Plonerhof a Marleno. Ma il Collegio non si ferma, sono in fase di organizzazione altri eventi formativi e aggregativi per i geometri... ma soprattutto si riparte per un nuovo anno pieno di appuntamenti, con il continuo e perseverante impegno per la diffusione e la conoscenza della nostra professione ai ragazzi, nelle scuole medie, negli istituti CAT, attraverso gli appuntamenti consolidati della partecipazione alla lezioni, agli Open Day, al Salone dell'orientamento Young e ad altre attività ancora in fase elaborazione!



Visita alla ALPI Fenster di Rifiano, produttore leader di finestre in legno, legno-alluminio



Visita della tenuta Plonerhof a Marleno



Gruppo giovani Geometri



Il presidente Mascetti con alcuni allievi



I Geometri all'aperitivo

Tutte le Faq sulla termoregolazione del Ministero dello Sviluppo

La Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica ha pubblicato un documento che chiarisce le norme in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore, in applicazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – articolo 9, comma 5

Il documento si propone di fornire chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e in particolare dell'articolo 9, comma 5, in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici. Riporta, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e il relativo chiarimento.

Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico di Enea e Cti e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.

Sono diciassette le domande più frequenti alle quali è stata data una risposta. Ecco:

D 1 - È vero che qualora sussistano le condizioni previste dal secondo periodo della lettera d) dell'art. 9, comma 5 del D.lgs. n. 102/2014, la quota volontaria deve essere assunta al minimo per il 70% dell'importo complessivo?

R - Sì. Si precisa inoltre che in tale procedura è indicato un campo di utilizzo dal 70 al 100 % dell'importo complessivo. L'adozione di tale procedura è comunque indicata come possibilità e non come obbligo.


D 2 - Esiste un quorum minimo assembleare per deliberare un criterio di riparto degli importi in presenza di termoregolazione e contabilizzazione?

R - Sì. Tale criterio è sancito dall'art. 26 comma 5 della Legge n. 10/1991 che dispone di fare riferimento al comma 2 dell'articolo 1120 del Codice Civile, ove si prevede che la decisione sia assunta con la maggioranza degli intervenuti in assemblea, rappresentanti di almeno la metà del valore dell'edificio.

D 3 - È obbligatorio produrre una diagnosi energetica dell'edificio ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di contabilizzazione del calore previste dall'articolo 9 del D.lgs. n. 102/2014?

R - No.

D 4 - Un edificio con unica proprietà che, a prescindere dal fatto che la destinazione d'uso sia unica o meno, abbia la necessità



di ripartire le spese energetiche con più locatari, è da considerarsi un edificio soggetto all'obbligo di adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 9 del D.lgs. n. 102/2014?

R - Sì. Il D.lgs. n. 102/2014 definisce l'edificio polifunzionale come un "edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata", di conseguenza vi è la necessità di ripartire la spesa per la fattura dell'energia acquistata, indipendentemente dalla proprietà del fabbricato.

D 5 - È prevista la possibilità di esenzione dall'obbligo di installazione di sottocontatori o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore?


R - Sì, qualora sussista un'impossibilità tecnica all'installazione di sottocontatori o una inefficienza in termini di costi e una sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, di cui all'art. 9, comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014.

Tale impossibilità o inefficienza deve essere documentata tramite apposita relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato; la suddetta relazione può fare riferimento alla UNI EN 15459. Qualora poi sussista un impedimento anche per l'installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore da installare in corrispondenza a ciascun corpo scaldante secondo quanto prescritto dall'art. 9 comma 5, lettera c) del D.lgs. n.102/2014, deve essere prodotta un'ulteriore relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato con specifico riferimento alla UNI EN 15459.

D 6 - Esiste un obbligo di suddivisione delle spese secondo UNI 10200 in assenza di dispositivi di contabilizzazione (sottocontatori) o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore?

R - No.

D 8 - Il nostro condominio ha deliberato l'installazione di un sistema di termoregolazione e contabilizza-



zione, ma l'installatore che abbiamo scelto non riesce ad installarlo entro le scadenze previste dalla legge, per la gran mole di lavoro che deve affrontare in questo periodo. In tal caso si è passibili di sanzione o la deliberazione è sufficiente a escludere tale possibilità?

R - La delibera non è sufficiente per adempiere all'obbligo. E' infatti necessaria l'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione entro i termini di legge.

D 8 - L'obbligo di contabilizzazione del calore è previsto anche per gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria (ACS)?

R - Sì.

Tale obbligo è previsto dall'art. 9 comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014.

D 9 - Ai fini della suddivisione degli importi per i consumi degli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria (ACS), un contatore volumetrico può essere assimilato a sottocontatore così come definito all'art. 2 comma qq-bis) del D.lgs. n.102/2014?

R - Sì.

D 10 - In relazione agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5, del D.lgs. n. 102/2014, il contatore è assimilabile al sottocontatore?

R - No.



D 11 - In un edificio, il proprietario dell'abitazione all'ultimo piano ha modificato l'impianto condominiale a colonne montanti, trasformando da radiatori a pavimenti radianti. Tale situazione rende impossibile l'installazione dei ripartitori negli altri appartamenti?

R - No. Il proprietario dell'ultimo piano dovrà dotarsi di opportuni contabilizzatori diretti, come previsti dal comma 5, lettera b) dell'art. 9, mentre per la restante parte del condominio è possibile installare un sistema di termoregolazione e contabilizzazione indiretto, come previsto dal comma 5, lettera c) del D.lgs. n. 102/2014.

D 12 - L'inefficienza in termini di costi di cui all'art. 9, comma 5, lettere b) e c), e comma 7 dell'art. 16 del D.lgs. n. 102/2014 deve essere provata per ciascuna unità immobiliare oppure per tutto il condominio?

R - La perizia tecnica deve essere fatta con riferimento a tutto il condominio o edificio polifunzionale. La condizione di "inefficienza in termini di costi" indicata nella legge non può riferirsi ad una singola unità immobiliare e quindi esimere eventualmente tale unità dall'installazione dei dispositivi previsti e dalla conseguente suddivisione dei costi secondo i consumi individuali.

D 13 - Nel conteggio di fine anno dei consumi rilevati, è per legge ammesso prevedere cosiddetti "fattori di compensazione" per l'ubicazione sfavorevole di singole unità immobiliari?

R - No. La normativa non prevede la possibilità di utilizzo di fattori di compensazione.

D 14 - In relazione agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5, del D.lgs. n. 102/2014, gli incentivi devono essere considerati, quindi stimati, nella redazione della valutazione economica per la verifica della convenienza sotto il profilo dei costi rispetto ai risparmi attesi?

R - No, in quanto in fase di valutazione dell'installazione dei sistemi



di termoregolazione e contabilizzazione del calore non è noto se tutti coloro che sono tenuti all'installazione dei sistemi suddetti siano in possesso dei requisiti per l'accesso agli incentivi.

D 15 - In quali casi la UNI 10200:2015 è inapplicabile?

R - Nei casi in cui, nell'edificio oggetto di analisi sia presente un servizio di climatizzazione estiva centralizzato, poiché tale servizio non è compreso nel campo di applicazione della norma.

D 16 - L'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione consente il funzionamento dell'impianto termico per tutte le 24 ore?

R - Il funzionamento dell'impianto termico per una durata giornaliera superiore alle ore di cui all'articolo 4, comma 2, DPR 74/2013, è consentita solo se si ricade in una delle condizioni di cui al comma 6 dello stesso articolo.

In particolare, nel caso di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, è consentito il funzionamento dell'impianto termico per tutte le 24 ore soltanto se presente un programmatore che consenta la regolazione della temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore.

D 17 - In relazione all'articolo 9, comma 5, lettera d), del D.lgs.

n. 102/2014, come è calcolata la differenza di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio al fine di verificare se questa superi il 50 per cento?

R - La procedura suggerita per la verifica del calcolo delle differenze di fabbisogno delle singole unità immobiliari è di tipo iterativo, come di seguito indicato:

- calcolo del fabbisogno ideale di energia termica utile di due unità immobiliari (si consiglia di iniziare il calcolo dalle due unità che per esposizione e posizione potrebbero avere evidenti differenze di fabbisogni ideali);
- confronto dei fabbisogni per metro quadro tra le due unità immobiliari suddette e determinazione della relativa differenza. La formula da utilizzarsi è la seguente:

(Fabbisogno termico massimo – Fabbisogno termico minimo) / Fabbisogno termico massimo

- Se la differenza suddetta è inferiore al 50%, allora si procederà a valutare il fabbisogno ideale di energia termica utile di altre unità immobiliari al fine di verificare se questa superi il 50 per cento.

I Geometri, figura chiave per il risparmio energetico

Il 6° Rapporto Annuale Enea sull'Efficienza Energetica è corredato dal Rapporto redatto dallo stesso Enea sulle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. Quest'ultimo focalizza anche il ruolo del geometra nella riqualificazione energetica del patrimonio edilizio



Alla presentazione del 6° Rapporto Annuale ENEA sull'Efficienza Energetica 2017 c'era un "parterre de rois". All'appuntamento hanno infatti partecipato il Ministro per la Semplificazione e per la Pubblica Amministrazione Marianna Madia, il Vice Ministro per lo Sviluppo Economico Teresa Bellanova e il Presidente del GSE Francesco Sperandini.

"Il nostro Paese presenta complessivamente un buon livello di efficienza energetica, mentre per la Pubblica Amministrazione è necessario un vero salto di qualità". Queste le parole con le quali il presidente dell'Enea Federico Testa ha aperto il suo intervento. Secondo la sua relazione, infatti, il settore pubblico presenta alcune "criticità" e ostacoli, come "la scarsa

conoscenza degli strumenti e delle opportunità". "I consumi degli immobili della PA - ha detto Testa - risultano più elevati della media nazionale e ciò rende critico fin d'ora il rispetto della nuova direttiva, in vigore dal prossimo 2019 per gli immobili pubblici, sulle prestazioni energetiche nel caso di nuove costruzioni o di riqualificazioni".

E per supportare la PA nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, è stata presentata proprio in questa occasione la task force operativa "PA-Obiettivo efficienza energetica", promossa e organizzata da Enea con il Gse.

L'appuntamento è stato l'occasione per presentare anche il Rapporto Enea sulle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio che, fra gli altri, anno-

vera anche l'intervento del Consigliere CNGeGL Pasquale Salvatore e del Consigliere Simone Silvestri del Collegio Provinciale dei Geometri di Roma. L'analisi generale di Enea rappresenta una fotografia aggiornata degli investimenti per il settore stimolati dagli ecobonus: nel periodo 2014-2016, la quota principale pari a 4,36 miliardi di euro ha riguardato la sostituzione di 1,9 milioni di serramenti, mentre 1,7 miliardi di euro sono stati destinati per oltre 52mila interventi sulle pareti orizzontali e inclinate.

Gli interventi che hanno giovato al risparmio di 1.100 GWh/anno sono stati la sostituzione di serramenti (41%), la coibentazione di solai e pareti (26%), ai quali va il merito di aver permesso anche il miglioramento del rapporto costo/efficacia dell'immobile, insieme alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento. Grazie agli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica e per il recupero edilizio, sono stati realizzati oltre 14,2 milioni di interventi che hanno interessato il 55% delle famiglie italiane.

Gli importi ammontano a 237 miliardi complessivi, di cui 205 hanno interessato il recupero edilizio e circa 32



miliardi la riqualificazione energetica. Una stima dell'impatto occupazionale, per il quadriennio 2013-2016 relativo al Rapporto, indica la generazione di circa 270mila posti di lavoro/anno, che arrivano a oltre 400mila considerando l'indotto.

In questa cornice, come recita l'Executive Summary del Rapporto Enea sulle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, "i geometri insieme agli ingegneri e agli architetti, sono tra le principali figure

professionali specialistiche coinvolte nella progettazione e attuazione dei lavori e rivestono un ruolo di responsabilità per garantire l'efficacia e la conformità dell'intervento di riqualificazione dell'edificio, sia nei confronti dei cittadini che nei confronti dei livelli minimi di qualità richiesti dal quadro normativo e dal mercato. La conoscenza di base e l'esperienza dei professionisti sono migliorate grazie a percorsi formativi specifici, sia nell'ambito del sistema di formazione continua, sia per acquisire la specifica qualificazione prevista dalla normativa di settore, ad esempio ai fini del rilascio dell'APE degli edifici. Tale processo, oltre a garantire gli strumenti necessari per orientare i cittadini verso un'adeguata progettazione degli interventi, anche al fine di poter usufruire dell'incentivo, permetterà loro di guardare sempre più in futuro nella direzione della sostenibilità ambientale, degli edifici ad emissione zero e quasi zero, della rigenerazione urbana sostenibile delle città (e delle aree dismesse)". Un bel riconoscimento, non c'è che dire. È possibile scaricare il Rapporto Enea dal sito: <http://www.energia-energetica.enea.it/allegati/Detrazioni-65-2017.pdf>

La sentenza

Immobili in costruzione, l'imposta comunale si applica solo sull'area edificatoria

Secondo la Cassazione l'accatastamento di un nuovo fabbricato nella categoria fittizia degli Immobili in costruzione non è presupposto sufficiente per l'assoggettamento ad imposta del fabbricato medesimo.

"In tema di imposta comunale sugli immobili, l'accatastamento di un nuovo fabbricato nella categoria fittizia degli Immobili in costruzione non è presupposto sufficiente per l'assoggettamento ad imposta del fabbricato stesso, salva la tassazione dell'area edificatoria e la verifica sulla pertinenza del classamento".

Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione (quinta sezione civile) nella



sentenza n.11694/2017 depositata l'11 maggio. Secondo la Corte di legittimità "l'accatastamento c.d. fittizio - istituzionalmente privo di rendita - non fornisce la base imponibile ex art. 5 d.lgs. 504/1992, né evidenzia una fattispecie autonoma per capacità contributiva".

In particolare, "il classamento nella categoria fittizia F/3 («unità in corso di costruzione») - pur essenziale ai negozi civilistici su cosa futura - non segnala una capacità contributiva autonoma rispetto a quella evidenziata dalla proprietà del suolo edificabile". Quindi, "in presenza di un tale classamento, e fermi i controlli pubblici sulla relativa appropriatezza, l'imposta può attingere solo l'area edificatoria, con la base imponibile fissata dall'art. 5, comma 6, d.lgs. 504/1992 (valore dell'area tolto il valore del fabbricato in corso d'opera)".

Il ruolo **del Geometra** **nell'** accatastamento degli ex **fabbricati rurali**

La lettera inviata ai Geometri italiani dal presidente del CNGeGI Maurizio Savocelli sulle opportunità offerte dalla regolarizzazione dei fabbricati rurali non ancora censiti nel Catasto Fabbricati



Il sollecito sulla regolarizzazione dei fabbricati rurali non ancora censiti nel Catasto Fabbricati, formulato dall'Agenzia delle Entrate, pone i geometri liberi professionisti nuovamente al centro di un'iniziativa che riguarda una puntuale migrazione di dati e che coinvolge una platea molto ampia di proprietari.

Il 14 settembre, a Roma, è stata siglata la convenzione tra l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), la Fondazione patrimonio comune (Fpc), il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati (Cngegl) e la Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Cipag) per facilitare l'accatastamento dei fabbricati rurali, a cui sono tenuti per legge i Comuni italiani.

Grazie all'intesa, che tutti i Comuni interessati potranno sottoscrivere con i 110 collegi provinciali dei geometri, i compensi professionali peseranno meno sui bilanci comunali e l'individuazione dei geometri profes-

nisti sarà resa più immediata dagli elenchi messi a disposizione dei Comuni italiani dal Cngegl. I costi delle operazioni di accatastamento, infine, potranno essere anticipati da Cipag con un fondo rotativo e, in un secondo momento, restituiti dalle amministrazioni comunali.

La regolarizzazione degli immobili non accatastati, rispetto alla quale l'Anci ha già avviato da tempo un'azione di sollecitazione nei confronti di tutti i Comuni, è utile anche a evitare il rischio di dover pagare per intero le sanzioni previste in caso di inadempienza, che arrivano a superare gli 8 mila euro per ogni immobile.

La regolarizzazione tempestiva invece consentirebbe di sostenere solo il pagamento di 172 euro per ogni nuovo accatastamento. L'accordo è stato firmato da Antonio Decaro, presidente Anci, Alessandro Cattaneo, presidente Fpc, Maurizio Savocelli, presidente Cngegl, Diego Buono, presidente Cipag.

Entra in vigore il nuovo dpr sulle terre e sulle rocce da scavo

Il decreto che reca disposizioni di riordino e di semplificazione è entrato in vigore mercoledì 22 agosto scorso. Nel caso in cui le terre e rocce da scavo siano utilizzate diversamente da quanto indicato nella documentazione citata, o non avvenisse la trasmissione, si rientrerebbe immediatamente nel regime dei rifiuti, con tutte le conseguenze del caso

Il provvedimento ha come obiettivo la definizione di un quadro normativo di riferimento completo e coerente con la disciplina nazionale e comunitaria, assorbendo in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo. Attualmente questo Regolamento rappresenta quindi l'unico strumento normativo da oggi applicabile per consentire l'utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti.

Per quanto riguarda i piccoli cantieri (sotto i 6 mila metri cubi totali) sono previste nuove regole: sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva per avviare l'apertura dei cantieri "almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo".

Precedentemente al nuovo testo le aziende erano comunque sottoposte all'obbligo di comunicazione dei cantieri, che doveva essere fatta prima dello scavo, ma non era indicato un tempo minimo. Ora invece vengono richiesti almeno 15 giorni di preavviso.

Nel caso in cui le terre e rocce da scavo siano utilizzate diversamente da quanto indicato nella documentazione citata, o non avvenisse la trasmissione, si rientrerebbe immediatamente nel regime dei rifiuti, con tutte le conseguenze del caso.

Materiali da riporto

Viene chiarito che la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'all. 10. Le matrici materiali di riporto devono essere inoltre sottoposte al test di cessione.

Deposito intermedio

Vengono spiegate le modalità del deposito intermedio. Esso può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito, a condizione che:

- in caso di siti ad uso commerciale e industriale, il sito rientri nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione;
- in caso di siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, il sito rientri in tutte le classi di destinazioni urbanistiche;

Inoltre:

- l'ubicazione e la durata del deposito devono



essere indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione;

- la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione;
- il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo dagli altri depositi;
- sia identificato tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione. Decorsi i periodi indicati nel piano di utilizzo o nella dichiarazione, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce.

Trasporto

Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato da un documento di trasporto (all. 7), che equivale, ai fini della responsabilità, alla copia del contratto in forma scritta.

Il documento di trasporto è predisposto in triplice copia: una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore una per il destinatario. Deve essere conservato per tre anni e reso disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore siano soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

Piano di utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo

Nel caso di cantieri di grandi dimensioni (produzione terre e rocce > 6000 mc), in base all'art. 9, la gestione delle TRS come sottoprodotti avviene secondo il piano di utilizzo. Esso deve essere redatto in base all'all. 5 del regolamento e trasmesso alle Autorità competenti almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione del piano all'autorità competente, se non ci sono state richieste di integrazioni o divieti, il proponente può avviare la gestione



L'ubicazione e la durata del deposito devono essere indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione

delle terre nel rispetto del medesimo piano di utilizzo.

Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

Nel caso di cantieri di piccole dimensioni (produzione terre e rocce < 6000 mc), in base all'art. 21, e nel caso di cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, la ge-

stione delle TRS come sottoprodotti avviene tramite una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni all. 6). Essa deve essere trasmessa almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori alle Autorità competenti. La dichiarazione assolve la funzione del piano di utilizzo, adottando una procedura decisamente più semplificata.

Esclusioni

In base all'art. 3, sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti e il materiale derivante da attività di escavo in ambito marino.



Arrivano i nuovi modelli unici per l'edilizia: ecco le novità

Dal 30 giugno è disponibile la nuova modulistica standardizzata sui siti dei Comuni. Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato e personalizzato

Chi avvia interventi edilizi, come i lavori di ristrutturazione della propria casa, potrà contare su una modulistica più semplice e valida su tutto il territorio nazionale, tempi certi e una riduzione dei costi e degli adempimenti. Una chimera? No! Una realtà diventata tale dopo la sigla dell'accordo tra Governo, Regioni ed enti locali, in Conferenza Unificata, grazie al quale è stata raggiunta l'intesa sui nuovi moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali.

Le novità

La modulistica per i titoli abilitativi edilizi (CILA, SCIA e SCIA alternativa al permesso

di costruire, CIL per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, Comunicazione di fine lavori) è stata adeguata alle novità introdotte al Dlgs 126/2016 e Dlgs 222/2016.

Inoltre, è stata adottata la modulistica per la SCIA ai fini dell'agibilità, che, dovrebbe eliminare i circa 150.000 certificati di agibilità che ogni anno sono rilasciati in Italia.

Rispetto al passato, vengono ridotti gli adempimenti a carico dei cittadini: non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli.

Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all'avvio dell'attività ma queste vengono acquisite dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP): è sufficiente presentare una domanda (CILA o SCIA più autorizzazioni) o le altre segnalazioni in allegato alla SCIA unica (CILA e SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni).

Modulo Unico SCIA

Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due sezioni:

- la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.);
- la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico.



Infine è prevista una lista di controllo: il quadro riepilogativo della documentazione, che può essere generato "in automatico" dal sistema informativo, consente di verificare la presenza degli allegati necessari.

Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato e personalizzato.

CILA e Agibilità

I moduli della CILA e dell'agibilità sono più snelli e raccolgono in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l'asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo). Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli appositi campi (utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo).

Infine, vi è un allegato comune a CILA, SCIA e CIL per i "soggetti coinvolti" e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti.

Gli obblighi e sanzioni per i Comuni

L'articolo 2 del Dlgs 126/2016 prevede specifici divieti e sanzioni per i Comuni che non si adeguano: la mancata pubblicazione sul sito istituzionale dei moduli entro il 30 giugno costituirà illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi. Anche la richiesta d'informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare.

Le Regioni avranno tempo fino al 30 settembre 2017 per adeguare il modulo alle specifiche normative regionali. Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 20 ottobre 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati oggi e adattati dalle singole Regioni.



Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 20 ottobre 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati oggi e adattati dalle singole Regioni

L'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il rinvio alla piattaforma telematica di riferimento. La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 20 ottobre 2017 costituisce illecito disciplinare.

Il nuovo 'Permesso di costruire' approvato si aggiunge ai moduli standardizzati (CILA, SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire, CIL per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, Comunicazione di fine lavori) già approvati dalla conferenza unificata del 4 maggio scorso e operativi in tutte le Regioni dal 30 giugno 2017.

L'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il rinvio alla piattaforma telematica di riferimento

Moduli standardizzati per le attività produttive

L'accordo di oggi ha comportato delle novità anche sul fronte delle attività produttive; sono, infatti, stati approvati nuovi moduli unici di 'Segnalazione certificata di inizio attività' per: panifici; tintolavanderie; somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore; somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni; somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico; autorimesse; autoriparatori.

Anche in questo caso le amministrazioni comunali hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale, entro e non oltre il 20 ottobre 2017, i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 30 settembre 2017.

Nuove modalità per pagare tasse e tributi in alternativa al contante

Dal primo luglio 2017 tasse ipotecarie e tributi speciali catastali si possono pagare anche con nuove modalità alternative al contante. Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate illustra le soluzioni introdotte e le relative tempistiche

Dal primo luglio 2017 sono state ampliate le modalità di pagamento dei servizi resi in ambito catastale ed ipotecario attraverso ulteriori strumenti di pagamento alternativi al contante. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato oggi, individua, infatti, le nuove modalità attuative per la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali e delle somme dovute in relazione ai servizi erogati presso gli Uffici Provinciali-Territorio.

Il passaggio alle nuove modalità di riscossione sarà progressivo e faciliterà il graduale adattamento da parte dei cittadini e dell'utenza professionale, con un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, durante il quale, in via residuale, è ammesso l'uso del denaro contante e di titoli al portatore, in alternativa alle nuove opzioni di pagamento. Si prevede l'attivazione di modalità di riscossione alternative al denaro contante, promuovendo l'utilizzo di carte di debito o prepagate e di altri strumenti di pagamento elettronico. Per le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, è prevista, inoltre, nei prossimi mesi, l'attivazione di uno specifico contrassegno sostitutivo, denominato "Marca servizi".

È prevista anche l'estensione dell'utilizzo del modello F24 "Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide), a partire dal primo luglio 2017, per il pagamento delle imposte e delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali, degli interessi e delle sanzioni amministrative e di ogni altro corrispettivo dovuto agli Uffici Provinciali-Territorio connesso al rilascio di certificati, copie, attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche. Con successiva risoluzione dell'Agenzia, verranno istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti e fornite le istruzioni per la compilazione del modello.

Nell'ottica di arricchire l'offerta di servizi catastali online al cittadino, è stata prevista, anche per le visure, la possibilità di accesso diretto tramite internet alle banche dati, già attivo per le ispezioni ipotecarie.

Questo servizio integra, quindi, il servizio già attivo delle "consultazioni personali" gratuite, ma limitate alle risultanze sugli immobili di cui si è titolari di diritti all'attualità.

BIM, a ottobre la conferenza internazionale in Italia

Obiettivo della manifestazione del prossimo autunno a Bologna è fare il punto su metodi e strumenti che in Europa sono già esempi di successo e che si stanno affermando anche in Italia, puntando ad aumentare la consapevolezza e la competenza di chi opera con le nuove tecnologie. "BIM, digitale e l'evoluzione delle costruzioni in Italia", questo il titolo della conferenza internazionale che si terrà il 19 e il 20 ottobre a Bologna. Promossa e organizzata da BolognaFiere, con la supervisione di un Comitato Internazionale, l'iniziativa ha come obiettivi principali: presentare realtà che hanno acquisito nel tempo una grande maturità digitale, inedite per l'Italia; fare il punto a livello comunitario e nazionale sulle politiche digitali a livello governativo;



confrontarsi con le eccellenze del nostro Paese e con le stazioni appaltanti che hanno cominciato il processo di digitalizzazione; discutere con le rappresentanze associative sulla diffusione sistemica e capillare tra gli operatori italiani. In programma sarà articolato in cinque sessioni, che vedranno protagonisti ospiti nazionali insieme a relatori provenienti da diversi paesi europei e dagli Stati Uniti, con focus sui temi legati alla digitalizzazione nei processi di sviluppo immobiliare, nell'ambito progettuale e in cantiere, nella gestione del patrimonio e sul BIM come plus delle stazioni appaltanti.

Praticanti Geometri in tirocinio nelle sedi dell'Agenzia del Demanio in tutta Italia

Sottoscritta nelle scorse settimane un'intesa tra Agenzia del Demanio e Consiglio Nazionale dei Geometri

Il direttore dell'Agenzia del Demanio, Roberto Reggi, e il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, Maurizio Savoncelli, hanno firmato un accordo per offrire ad aspiranti professionisti geometri l'opportunità di entrare a contatto diretto con il mondo del lavoro.

L'intesa prevede, infatti, la possibilità di accogliere geometri diplomati e iscritti nel registro dei praticanti, interessati a svolgere i primi sei mesi di pratica professionale presso un ente, presso le sedi dell'Agenzia collocate su tutto il territorio nazionale,

L'esperienza presso l'Agenzia, che come previsto dal tirocinio pratico sarà gratuita e su base volontaria, consentirà a giovani tirocinanti di affiancare quotidianamente tecnici esperti dell'Agenzia nello svolgimento delle attività istituzionali sul patrimonio immobiliare dello Stato, ricavandone stimoli e indicazioni preziose per la loro futura vita professionale. Il coordinamento del piano nazionale dei tirocini è affidato al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, che opererà con il supporto dei suoi Collegi Provinciali, ai quali i diplomati dovranno far pervenire le richieste di inserimento. Sarà poi cura dei Collegi Provinciali comunicare i nominativi dei praticanti interessati al responsabile regionale dell'Agenzia del Demanio.

I geometri praticanti svolgeranno questa esperienza sotto la guida di un tutor che, in base alle attitudini di ciascun praticante, potrà prevedere anche una rotazione periodica dei giovani fra le diverse sedi locali, al fine di completare nel migliore dei modi il percorso formativo. Al termine, sarà rilasciato al geometra praticante un attestato valido ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione alla professione.



“Siamo convinti – ha sottolineato Roberto Reggi (qui sopra nella foto) – che iniziative come queste siano molto utili e abbiano una forte valenza di reciprocità: da un lato i giovani che si vogliono inserire nel mondo del lavoro hanno l'opportunità di misurarsi con una esperienza professionale concreta e qualificata, dall'altro, il loro contributo rappresenta un supporto reale e prezioso al nostro lavoro di tutti i giorni. L'Agenzia, in questi mesi, è infatti fortemente impegnata nelle attività di avvio e gestione dei cantieri per riqualificare gli immobili pubblici e queste giovani professionalità sapranno sicuramente portare una spinta di energia e innovazione.”

“L'avvio di questa collaborazione – ha affermato Maurizio Savoncelli – è l'esempio di una sinergia virtuosa tra due Enti attivi sul territorio, che agiscono guardando al futuro ed a tutte quelle iniziative innovative di cui il nostro Paese ha assolutamente necessità. Si tratta di una ottima occasione di crescita e di esperienza per i nostri giovani tirocinanti e di una spinta propulsiva per gli esponenti degli uffici che avranno modo di confrontarsi quotidianamente con risorse ed energie fresche, che possono concorrere a ottimizzare anche le nuove linee strategiche così fortemente volute dal direttore Roberto Reggi”.

"Sicurezza ... al passo con i tempi", la nuova guida Inail sulla sicurezza dei lavoratori

L'opuscolo affronta le principali tematiche di Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL), con un focus particolare sulle agevolazioni tariffarie e sul sostegno economico previsti dalla normativa vigente in favore delle imprese che investono in "Sicurezza...al passo coi tempi"

La guida costituisce un aggiornamento dell'omonimo prodotto multimediale del 2014, ed è stato redatto in collaborazione tra la Direzione centrale rapporto assicurativo, la Direzione centrale prevenzione e la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale.

L'opuscolo si può considerare suddiviso in due parti. La prima parte contiene un'informativa generale sulla normativa in materia di SSL, con particolare riferimento al d.lgs. 81/2008, e sull'importanza della prevenzione, la seconda contiene una guida su come richiedere la riduzione del premio assicurativo per prevenzione (art. 24 M.A.T.) e un vademecum sui finanziamenti erogati dall'Inail alle imprese che intendono realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Completano il tutto un Glossario esplicativo e due Appendici.

L'obiettivo che si è voluto raggiungere con quest'iniziativa è fornire un supporto che permetta non solo di conoscere le norme, le disposizioni e gli adempimenti principali in materia di SSL, ma anche - e soprattutto - di comprendere l'importanza della prevenzione e i vantaggi che ne derivano. Prevenzione, quindi, da considerare non come costo bensì come fattore di competitività per le aziende.

Il Codice penale, agli artt. 589 e 590, infatti prevede i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione della normativa antinfortunistica, ma la prima norma di valenza generale cui occorre far riferimento è l'art. 2087 del Codice civile che impone, a tutti i datori di lavoro, di adottare,

nell'esercizio dell'impresa, le misure necessarie a tutelare l'integrità dei lavoratori. Lavoratori che secondo il loro Statuto hanno la facoltà di controllare l'applicazione delle norme di prevenzione. La svolta decisiva che li rende "momento attivo" necessario per l'adempimento dell'obbligo di sicurezza gravante in capo al datore di lavoro, è data dalla legislazione comunitaria. Il dlgs 626/1994 ha infatti dato attuazione, nell'ordinamento giuridico italiano, alla direttiva 89/391/CEE (direttiva "quadro") e ad altre direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute presenti in un'impresa rappresenta infatti uno dei pilastri su cui si fonda il sistema prevenzionale.

Nel dettaglio la guida affronta:

- le principali disposizioni in vigore in tema di prevenzione e gestione della sicurezza, con particolare riferimento al dlgs 81/2008 e s.m.i.
- l'organizzazione della sicurezza aziendale
- la valutazione dei rischi
- la formazione, per i soggetti della sicurezza
- il sistema sanzionatorio
- la vigilanza, controllo, consulenza
- la valutazione di costi e benefici della sicurezza
- la responsabilità amministrativa dell'impresa
- i modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) e SGSL

Ogni anno l'Inail eroga finanziamenti a favore delle imprese che intendono realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro (bando ISI e ISI agricoltura); nell'opuscolo le modalità di presentazione della domanda. La guida si può scaricare direttamente dal sito www.inail.it



Impianti **aeraulici**: ecco il **vademecum** della perfetta **manutenzione**

Per mantenere gli impianti in buono stato di conservazione e puliti è necessario controllarli regolarmente per accertarne lo stato igienico, mantenerli ed eventualmente sanificarli. È necessario adottare tutte le misure preventive e protettive utili a garantire la salute e la sicurezza degli operatori

Gli impianti aeraulici sono utilizzati per controllare le condizioni termo-igrometriche degli ambienti di vita e di lavoro, per assicurare un adeguato ricambio d'aria e per abbattere le concentrazioni di polveri e altre particelle aerotrasportate.

Tuttavia, se non sono adeguatamente gestiti, possono diffondere nell'ambiente inquinanti di varia natura: microrganismi patogeni, allergeni, polveri, fibre e agenti chimici. Pertanto, l'impianto può divenire una fonte di rischio per gli occupanti e per i tecnici impegnati in eventuali operazioni di manutenzione e pulizia.

L'Inail ha pubblicato un vademecum con il quale ha affrontato nello specifico l'argomento. Il vademecum contiene una serie di schede che permettono di eseguire i lavori senza mettere in pericolo gli addetti. Per mantenere gli impianti in buono stato di conservazione e puliti è necessario controllarli regolarmente per accertarne lo stato igienico, mantenerli ed eventualmente sanificarli. Durante qualsiasi tipo di intervento, in considerazione dei rischi specifici effettivamente o potenzialmente presenti, è necessario adottare tutte le misure preventive e protettive utili a garantire la salute e la sicurezza degli operatori.

L'opuscolo, organizzato in schede, permette di identificare tutti i rischi connessi alle singole fasi di lavoro effettuate durante:

- Ispezione visiva
- Ispezione tecnica
- La bonifica

e per ogni rischio associato alle diverse fasi,



fornisce indicazioni circa:

- i comportamenti,
- le attrezzature
- i dispositivi di protezione da adottare.

Inoltre, sono fornite delle schede di sintesi relative ai DPI da utilizzare per ognuna delle fasi di lavoro e una scheda per le emergenze sulla quale annotare nomi e numeri utili da contattare in caso di emergenza.

Tutte le schede possono essere scaricate e stampate singolarmente dal sito www.Inail.it. L'opuscolo ha lo scopo di fornire agli operatori del settore indicazioni utili a favorire la prevenzione degli infortuni e delle malattie

professionali correlabili alle attività di ispezione e/o pulizia degli impianti di climatizzazione. Intende, inoltre, contribuire alla riduzione dei rischi lavorativi attraverso la promozione di comportamenti sicuri e del corretto utilizzo di attrezzature e dispositivi di protezione collettiva e individuali, fondamentali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Per consentire l'associazione dei rischi alla specifica fase operativa viene fornita una descrizione di massima delle diverse fasi che caratterizzano gli interventi di controllo e ripristino dei sistemi aeraulici. Esula dagli scopi dell'opuscolo l'indicazione di procedure operative per la pulizia e sanificazione degli impianti. Per eventuali approfondimenti in merito alle molteplici modalità di intervento, si rimanda alla consultazione della documentazione dedicata.

L'uomo è naturalmente esposto a molti agenti chimici e biologici differenti attraverso l'aria inspirata, il contatto con superfici contaminate e l'ingestione di cibi e bevande; esso stesso è fonte di contaminazione microbiologica attraverso fluidi biologici, mucose ed epidermide. La maggior parte delle sostanze e dei microrganismi con cui veniamo in contatto sono innocui per la salute ma a volte negli ambienti chiusi si possono diffondere aerosol contaminati da agenti patogeni e composti tossici o allergizzanti. I microrganismi naturalmente presenti nell'aria e nell'acqua, possono approfittare delle favorevoli condi-



La corretta gestione dell'impianto e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono i mezzi con cui assicurare la buona qualità dell'aria fornita agli ambienti serviti. I rischi cui sono esposti i lavoratori del settore sono molti e di diversa natura: quelli per la salute sono dovuti alla possibile esposizione a polveri, fibre e agenti chimici

zioni microclimatiche (elevata umidità e temperatura) e delle eventuali fonti di nutrimento (depositi di residui organici e inorganici) all'interno dell'impianto di climatizzazione per moltiplicarsi e diffondersi sotto forma di aerosol durante il normale funzionamento dell'impianto. Le polveri, le fibre e i residui organici che superino i corpi filtranti dell'Unità di trattamento dell'aria (UTA) o che siano gene-

rati all'interno degli edifici o dell'impianto stesso (ad esempio per usura di coibentazioni interne ai canali), possono depositarsi sulle componenti dell'UTA e nelle condotte o essere trasportati all'interno degli ambienti climatizzati.

La corretta gestione dell'impianto e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono i mezzi con cui assicurare la buona qualità dell'aria fornita agli ambienti serviti.

Durante qualsiasi tipo di intervento, è necessario garantire la salute e la sicurezza dei tecnici addetti alle operazioni di verifica e ripristino.

I rischi cui sono esposti i lavoratori del settore sono molti e di diversa natura: quelli per la salute sono dovuti alla possibile esposizione a polveri, fibre, agenti chimici e biologici in grado di indurre l'insorgenza di una malattia, mentre quelli per la sicurezza sono da correlarsi all'utilizzo di apparecchiature elettriche, alla manipolazione di oggetti taglienti, ai lavori in altezza, agli ambienti confinati che possono determinare il verificarsi di infortuni.



Esclusione dall'appalto per grave illecito professionale: non è necessario che la sentenza di condanna sia definitiva

Secondo il Consiglio di Stato, una condanna non definitiva (sentenza di primo grado), giustifica l'esclusione da una gara pubblica per gravi illeciti professionali perché il concorrente è sempre tenuto a dichiarare situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti



La sentenza è del 5 settembre scorso (n. 4192//2017) e ha fornito un importante contributo circa le cause di esclusione dalle gare per grave illecito professionale. Il caso in esame riguarda l'esclusione di una società dalla procedura di gara indetta da un'azienda sanitaria per l'affidamento del servizio di sterilizzazione da svolgersi presso la Centrale dell'Ospedale di Mestre, per un importo a base d'asta di 10.000.000 di euro e la durata di tre anni.

Nella sostanza la società esclusa, sotto una precedente denominazione, era stata con-

dannata dal Tribunale Penale di Pescara, al divieto di "contrattare per un anno con la pubblica amministrazione, perché, avendo omesso di adottare e attuare modelli di gestione ed organizzazione idonei a prevenire la commissione dei reati di truffa nell'esercizio dell'attività di sterilizzazione di presidi medico chirurgici, non avrebbe impedito l'esecuzione degli stessi reati di truffa continuata ai danni di Aziende sanitarie ad opera del legale rappresentante ed amministratore unico della società e degli altri soggetti, con funzioni di direzione e gestione dei diversi settori della società".

La società esclusa dalla gara aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo. Con la sentenza di primo grado il Tar aveva respinto l'impugnazione del provvedimento di esclusione e aveva condannato la ricorrente principale al pagamento delle spese. In poche parole, il Tar aveva accolto il ricorso non per la sentenza penale di primo grado che pendeva sull'azienda, ma per l'omessa dichiarazione della sua esistenza.

La condanna comminata dal Tribunale Penale di Pescara riguardava reati commessi in concorso "da parte dei vertici della società riconducibili all'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro la salute pubblica, la fede pubblica, la frode in pubbliche forniture, la truffa ai danni di strutture sanitarie pubbliche e private attraverso la sistematica violazione, nell'ambito dell'attività della società, degli obblighi derivanti dai contratti stipulati dal legale rappresentante della società esclusa per la sterilizzazione di dispositivi medico e presidi medico - chirurgici e per il rilascio di certificati di analisi all'esito del ciclo di sterilizzazione"

All'esito del processo di primo grado vi era stata anche la costituzione di parte civile di ben 6 parti. Erano stati condannati non soltanto i dirigenti e tecnici della società (imputati nel procedimento penale per gli speci-



Per i giudici di palazzo Spada "Il concetto di grave illecito professionale ricomprende ogni condotta collegata all'esercizio dell'attività professionale contraria a un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa"

fici capi di imputazione ai quali si è fatto cenno), ma la società stessa, per il reato di truffa, al "pagamento della sanzione pecuniaria di € 387.342,50 oltre alle sanzioni interdittive per un anno col divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio, di ottenere agevolazioni, sovvenzioni e sussidi,

ed il divieto di pubblicizzazione di beni e servizi".

Dopo la sentenza del Tar, la società esclusa si era rivolta al Consiglio di Stato, evidenziando la non sussistenza del grave illecito professionale perché la sentenza di condanna non era ancora definitiva, il lungo tempo trascorso dalle "condotte ritenute criminose", alla data di presentazione dell'offerta non erano state ancora pubblicate le Linee Guida dell'Anac, né era stato pubblicato il parere del Consiglio di Stato in tema di illecito professionale, che stabilisce "che la causa di esclusione dell'illecito professionale cessa di avere efficacia con la decorrenza di "tre anni dalla data del fatto", da intendersi come accadimento storico, oltre a un'altra serie di rilievi.

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l'appello.

Per i giudici di palazzo Spada " Il concetto di grave illecito professionale ricomprende ogni condotta collegata all'esercizio dell'attività professionale contraria a un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura



Tra i gravi illeciti espressamente contemplati dalla norma rientrano, infatti, "le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio"

civile, penale o amministrativa". Ed hanno confermato che un operatore economico deve essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che esso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da mettere in dubbio la sua integrità e affidabilità.

Secondo gli alti magistrati amministrativi, l'art. 80, comma 5, lett. c) infatti, "mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che per la sua gravità, sia in grado di minare l'integrità morale e professionale di quest'ultimo".

Il concetto di grave illecito professionale ricomprende, infatti, ogni condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa.

Tra i gravi illeciti espressamente contemplati dalla norma rientrano, infatti, "le significative carenze nell'esecu-

zione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni".



Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza del Tribunale di Pescara, "ricorrono sicuramente i presupposti per porre in dubbio l'integrità ed affidabilità del concorrente: ricorrono, infatti, le "significative carenze" nell'esecuzione di una serie di precedenti contratti di appalto, tali da assumere rilevanza penale, integranti, quindi, ben più di un semplice inadempimento contrattuale. Tali carenze hanno comportato, tra l'altro, la condanna al risarcimento del danno – liquidato in sede penale con una provvisionale immediatamente esecutiva – oltre che la comminatoria di "altre sanzioni", quali quella penale a carico della stessa società, e a carico dei dirigenti della società per reati di notevole spessore criminoso, quali l'associazione a delinquere, la frode in pubbliche forniture, la truffa a danno delle aziende sanitarie".

"Trattandosi di condotte criminose afferenti lo svolgimento del servizio di sterilizzazione – lo stesso oggetto della gara in discussione – il Collegio ha ritenuto che "la condanna avrebbe dovuto essere dichiarata a fini della valutazione, spettante all'Amministrazione aggiudicatrice, sul possesso dei requisiti di moralità professionale per l'ammissione alla gara.

Il contraddittorio, introdotto dal Nuovo codice appalti e linee guida Anac, cui si è appellato il ricorrente prevede che il professionista o l'impresa "ha la possibilità di spiegare la sua posizione e che la Stazione Appaltante, dopo aver valutato la situazione, non tenga conto di eventuali precedenti penali".

Il contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova e le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, però è ammesso solo nei casi in cui gli operatori economici si siano dimostrati leali e trasparenti nei confronti della stazione appaltante; ossia se l'ha informata di tutti i suoi precedenti, anche se negativi, e le ha fornito tutte le informazioni necessarie per dimostrare l'attuale insussistenza di rischi sulla sua inaffidabilità o mancata integrità nello svolgimento della sua attività professionale. In caso contrario si viene esclusi.

Distanze legali tra edifici: le norme del decreto 1444/68 prevalgono sui regolamenti locali

Pronunciandosi su una vertenza nata in provincia di Latina, la Cassazione ha ribadito che le regole imposte dal decreto interministeriale del 1968 sui limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati o tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi, sono preminenti sulle norme comunali

La causa come detto aveva preso spunto da una sentenza del Tribunale di Latina del 2005 con la quale i giudici di primo grado avevano dichiarato che il manufatto realizzato ad una distanza di 6,40 metri da un altro, era lesivo delle distanze legali e aveva condannato i proprietari del primo alla sua demolizione, oltre a un risarcimento danni di 5.800 euro.

Naturalmente il condannato aveva presentato ricorso in Appello contro quella decisione e aveva vinto. Nel merito, secondo la Corte di Appello di Roma “pur non prevedendo il Prg nulla in ordine alle distanze avendo rinviato l’indicazione delle stesse al piano particolareggiato, non poteva ritenersi che la normativa di cui al dm 1444 del 1968 non

poteva ritenersi trasfusa nel piano regolatore. Sicché posto che il Ctu ha accertato che tra il fabbricato di parte appellante e quello di parte appellata intercorreva una distanza pari a 6,40 metri non poteva dirsi effettuata alcuna violazione dell’art. 873 cod. civ.

La questione è quindi finita in cassazione.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20548/2017 si è espressa sul ricorso presentato per violazione delle distanze legali tra edifici. Sotto la lente è finito l’art. 9 del dm 1444/1968, che fissa i seguenti limiti di distanza tra i fabbricati:

- Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale
- Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
- Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12. Le distanze minime tra fabbricati – tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) – debbono corrispondere alla





larghezza della sede stradale maggiorata di:

- > ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7
- > ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15
- > ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15

- Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Secondo gli Ermellini non è consentita l'adozione, da parte degli strumenti urbanistici comunali, di norme contrastanti con quelle di cui al dm 1444/68 perché lo stesso, "ha efficacia di legge, sicché le sue disposizioni, in tema di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, cui i Comuni sono tenuti a conformarsi, prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, alle quali si sostituiscono per inserzione automatica, con conseguente loro operatività tra i privati. Con l'ulteriore specificazione che le prescrizioni di cui alla normativa ri-

Non è consentita da parte degli urbanisti comunali, l'adozione, di norme contrastanti con il dm 1444/68

chiamata, proprio perché inderogabili, sono inserite automaticamente negli strumenti urbanistici comunali sia in sostituzione di prescrizioni contrastanti e sia pure a colmare eventuali lacune degli stessi strumenti urbanistici".

"Anche quando sussistono gli strumenti urbanistici - scrivono i giudici nella sentenza - ma gli stessi non prevedono

alcun regolamento in ordine alle distanze tra fabbricati e l'ipotesi in cui mancano gli strumenti urbanistici, considerando che in entrambe le ipotesi non sarebbero operative le prescrizioni di cui alla normativa richiamata, perché, a ben vedere, l'ipotesi in cui esistono gli strumenti urbanistici (Piano regolatore generale e piano di fabbricazione) che non contengono prescrizioni in ordine alla regolamentazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, sarebbe come se lo strumento urbanistico e rinviasse o recepisce le prescrizioni vigenti nel tempo anteriore al 1968 e, in particolare, per quanto riguarda la distanza tra fabbricati, le prescrizioni di cui all'art. 873 cod. civ.. Sicché, essendo la distanza prevista dall'art. 873 cod. civ. contraria a quelle prescritte dalla normativa di cui al DM 1444 del 1968 vanno, per ciò stesso, sostituite con queste ultime. È obbligo del giudice di merito non solo disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente le previsioni dell'articolo 9, che è divenuto, «per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima che è stata disapplicata".

Nella sostanza le norme che il dm 1444/68 contiene sono inserite automaticamente negli strumenti urbanistici comunali sia in sostituzione di norme contrastanti e sia pure a colmare eventuali lacune degli stessi strumenti urbanistici.



Dopo la modifica al Testo Unico, basta la Scia per il cambio di destinazione d'uso nei centri storici

Il Tar della Toscana ha accolto il ricorso presentato da una Banca contro il Comune di Firenze che si era opposto, sottolineando che sarebbe servito il permesso a costruire. Secondo i giudici amministrativi quando l'intervento è di risanamento conservativo, non è necessario il permesso di costruire



La vicenda era nata quando un Istituto di credito aveva presentato una segnalazione certificata inizio attività (SCIA) per un intervento di risanamento conservativo, che prevedeva un cambio di destinazione d'uso da residenziale a direzionale di un immobile sito nel centro storico di Firenze, sottoposto al limite di intervento del risanamento conservativo.

Il Comune di Firenze aveva negato, con un'ordinanza, il cambio perché ritenuto "intervento riconducibile alla ristrutturazione edilizia, previo rilascio di un permesso di costruire". I funzionari fiorentini, nel loro provvedimento si erano appellati alla sentenza di Cassazione, che sancisce l'obbligo di presentazione del

permesso di costruire in caso di richiesta di cambio di destinazione d'uso nei centri storici. I giudici togati, infatti, avendo definito tale tipologia di intervento come una ristrutturazione edilizia pesante, avevano reso obbligatoria la presentazione del permesso di costruire. Il risultato del loro provvedimento aveva reso fatto impossibile procedere al cambio di destinazione d'uso nei centri storici.

Nonostante la sentenza, l'Istituto di credito si era rivolto al Tar della Toscana.

Secondo i giudici amministrativi toscani, la sentenza della Cassazione ha l'effetto di sancire una sostanziale equiparazione tra gli interventi di ristrutturazione edilizia e quelli di restauro e risanamento conservativo, prevedendo la necessità del permesso di costruire

per il solo fatto che l'immobile insista nella "zona A" e, ciò, a prescindere da un esame delle caratteristiche del singolo intervento. Anche perché il caso esaminato dalla Cassazione penale concerneva alcuni interventi su un edificio storico di Firenze (Palazzo Tornabuoni-Corsi), ubicato interamente in "zona A" del Prg, interventi diretti a realizzare una radicale trasformazione dell'immobile, con modifica della destinazione d'uso ed in assenza di permesso di costruire. Nel testo della Corte suprema si afferma il principio in base al quale ogni volta in cui vi sia cambio di destinazione d'uso in "zona A", l'intervento così riferito deve essere qualificato come ristrutturazione edilizia e deve richiedere il previo rilascio di un permesso di costruire e si estende il principio sopra citato anche agli interventi suscettibili di essere qualificati come restauro e risanamento conservativo e, ciò, nella parte in cui si afferma che *"resta, in ogni caso, il fatto che gli interventi di restauro e risanamento conservativo richiedono sempre il permesso di costruire quando riguardano immobili ricadenti in zona omogenea A dei quali venga mutata la destinazione d'uso anche all'interno della medesima categoria funzionale"*.

Beh, le conclusioni della Cassazione, secondo il parere del Tar, *"non sono condivisibili, in quanto hanno l'effetto di sancire una sostanziale equiparazione tra istituti che nel nostro ordinamento sono riconducibili a fattispecie del tutto differenti (la ristrutturazione edilizia e il restauro e il risanamento conservativo), prevedendo la necessità del permesso di costruire per il solo fatto che l'immobile insista nella "zona A" e, ciò, a prescindere da un esame delle caratteristiche del singolo intervento"*.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia di immobili compresi nelle zone omogenee A, ovvero nei centri storici, sono oggetto di una specifica disciplina contenuta nell'art. 10 comma 1 lett. c), del Dpr 380/2001, nella parte in cui è previsto che laddove detti interventi comportino modifiche della destinazione d'uso è indispensabile l'acquisizione preventiva del permesso di costruire.



Quando l'intervento è qualificato come restauro e risanamento conservativo va considerato che si lascia sostanzialmente inalterata la struttura dell'immobile

"Detta disposizione" scrivono i giudici amministrativi - *ha una valenza eccezionale, non essendo suscettibile di un'interpretazione estensiva idonea ad essere automaticamente applicata anche al diverso istituto del risanamento conservativo"*.

Affinché un intervento edilizio possa essere qualificato come restauro e ri-



sanamento conservativo *"occorre che siano rispettati gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio senza modifiche all'identità, alla struttura e alla fisionomia dello stesso, essendo detto intervento diretto alla mera conservazione, mediante consolidamenti, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi, dell'organismo edilizio esistente, ed alla restituzione della sua funzionalità"*.

A differenza, quindi, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che hanno finalità meramente conservative, e per i quali il mutamento di destinazione d'uso non è "compatibile", le opere di restauro e risanamento *"sono preordinate alla realizzazione di un insieme sistematico di opere, qualificabili come necessarie in presenza di una pluralità di carenze strutturali e funzionali, che possono incidere anche sugli elementi costitutivi dell'edificio"*.

Dalla documentazione *"si evince invece che l'intervento richiesto dall'Istituto di credito può essere qualificato come restauro e risanamento conservativo e, ciò, considerando come si sia lasciata sostanzialmente inalterata la struttura dell'immobile e la suddivisione interna dei locali"*.

Per questo motivo il Tar ha accolto il ricorso presentato dalla Banca, ritenendo l'intervento di risanamento conservativo, per cui non è necessario il permesso di costruire.

Greco o **Babilonesi?** **Chi sono** i padri nobili della **trigonometria?**

Una tavoletta d'argilla babilonese rinvenuta un secolo fa ha svelato i suoi misteri: è la più antica tavola trigonometrica, usata dai geometri dell'antichità

Chi sono i padri nobili della trigonometria? Sino a qualche tempo fa, il padre della trigonometria era considerato l'astronomo greco Ipparco di Nicea. Era noto anche come Ipparco di Rodi ed era conosciuto principalmente per la scoperta della precessione degli equinozi.

Secondo la tradizione, Ipparco fu il primo a cimentarsi nello studio degli angoli sottesi dalle corde di un cerchio, il primo a compilare la prima tavola trigonometrica nel II secolo a.C. Tra i più grandi astronomi dell'antichità, nessuna delle sue opere, almeno quattordici, si è conservata, eccetto un commentario su un poema di argomento astronomico di Arato di Soli.

Un recente studio rivela, invece, che il povero Ipparco sarebbe stato preceduto dai Babilonesi che si saebbero cimentato almeno 1.000 anni prima dei Greci nella trigonometria applicata.

Poco più di cento anni fa, agli inizi del 1900, nel sud dell'Iraq, l'accademico, antiquario e archeologo americano Edgar Banks (colui che ha ispirato il celebre personaggio cinematografico di Indiana Jones) aveva scoperto una tavoletta in argilla, di origine babilonese, denominata Plimpton 322, che risale a circa 3.700 anni fa. Si tratta di un oggetto, grande quanto un block notes, che ha incise 4 colonne e 15 righe di cifre in caratteri cuneiformi e con un sistema di numerazione sessagesimale, cioè in base 60.

È stata una sfida per gli archeologi per oltre cento anni, ma adesso il suo mistero è stato finalmente svelato. Secondo gli studiosi sarebbe la più antica tavola trigonometrica mai ritrovata, un punto di riferimento per i "geometri" dell'antichità, per calcolare gli angoli di templi e palazzi e costruire canali.

Il sistema di calcolo geometrico degli astronomi babilonesi, che si nasconde tra i segni tracciati sulla tavoletta, si è rivelato particolarmente sofisticato. I primi sospetti sulla funzione della tavoletta risalgono a circa 70 anni fa, quando si scoprì che presentava una serie di terne pitagoriche, cioè tre numeri naturali tali che la somma dei quadrati dei due minori è pari al quadrato del numero maggiore, come per 3-4-5.

Lo studio dell'Università dal New South Wales (Australia), appena pubblicato su *Historia Mathematica*, rivela che questo sistema di calcolo anticipa di un migliaio di anni quella che finora era considerata la prima tavola trigonometrica, compilata da Ipparco nel II secolo a. C. I Babilonesi avrebbero dunque preceduto di circa 1.000 anni i Greci nella trigonometria ("strumento" della matematica

A sinistra, la tavoletta cuneiforme Plimpton 322 conservata dalla Rare Book and Manuscript Library della Columbia University, a New York



che tratta le relazioni fra elementi di un triangolo) applicata

È stato Daniel Mansfield, uno degli autori dello studio, a spiegare come si sia riusciti a chiarire il vero scopo di ciò che inizialmente sembrava fosse solo un lungo e complesso elenco di numeri: "Plimpton 322 descrive le forme dei triangoli rettangoli usando un nuovo tipo di trigonometria, basato sulle proporzioni, e non su angoli e cerchi. Si tratta di un lavoro matematico affascinante e di indiscutibile genialità".

La tavola trigonometrica, che è stata poi datata tra il 1822 e il 1762 a.C., serviva quindi ai geometri dell'epoca per i calcoli che permettevano sia di costruire palazzi, templi e piramidi, sia di definire i confini dei campi coltivati. Gli antichissimi tecnici perciò sapevano calcolare la misura degli angoli e le lunghezze dei lati dei triangoli, e lo facevano in maniera anche più semplice e accurata, già molto tempo prima del greco Ipparco!



Daniel Mansfield con la tavoletta di origine babilonese, denominata Plimpton 322, che risale a circa 3.700 anni fa. Ha le dimensioni di un odierno block notes

La geometria secondo Babilonia

Utilizzavano la geometria seguendo un metodo alla base del moderno sistema di calcolo integrale che si pensava fosse stato sviluppato soltanto 1400 anni più tardi. Invece, gli astronomi babilonesi usavano semplici calcoli aritmetici per descrivere il moto apparente del Sole, della Luna e dei pianeti. Grazie a un'importante scoperta archeologica si è riusciti a dimostrare che usavano infatti sofisticate figure trapezoidali per determinare la posizione dei pianeti nel cielo, con una conoscenza astratta della geometria che si pensava si fosse sviluppata nelle università europee quasi quattordici secoli più tardi.

La scoperta si deve a Mathieu Ossendrijver, astrofisico e storico della Humboldt University di Berlino, che ha basato le sue ricerche su cinque tavolette d'argilla, una delle quali sconosciuta fino a poco tempo fa, conservate nella collezione di reperti in caratteri cuneiformi del British Museum. Ossendrijver ha studiato e tradotto i reperti, databili tra il 350 e il 50 a.C., per 14 anni.


Secondo i suoi studi, quattro tavolette fanno riferimento a Giove e sono corredate da enigmatici disegni di fi-

gure trapezoidali. I matematici babilonesi conoscevano bene la geometria. Gli storici hanno sempre ritenuto che, per i loro calcoli astronomici, gli scienziati di questa civiltà si basassero soltanto sull'aritmetica.

Un impulso alle ricerche di Ossendrijver è arrivato da un assiriologo dell'università di Vienna, Hermann Hunger, che due anni fa ha mostrato allo studioso le foto di una tavoletta non catalogata del British Museum che descriveva alcuni calcoli astronomici. I numeri erano identici a quelli delle figure trapezoidali: Ossendrijver si è accorto così che le figure

trapezoidali che aveva studiato fino ad allora erano uno strumento geometrico per calcolare il movimento di Giove lungo l'eclittica.

Servivano a calcolare quando il pianeta gigante sarebbe apparso nella volta celeste, ma anche la sua velocità e la distanza a cui avrebbe viaggiato. I calcoli mostrati coprono un periodo di 60 giorni, che inizia con il primo giorno in cui Giove si mostra nel cielo prima dell'alba. Nelle figure, un asse, quello orizzontale, rappresenta il tempo, l'altro, quello verticale, la velocità.



Ecobonus sui lavori condominiali, cessione del credito anche a banche e imprese edili

Rientrano nel bonus le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali

Con il provvedimento n. 165110/2017, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti introdotti l'8 giugno 2017 (n. 108577), in merito alla possibilità per i condomini beneficiari della detrazione d'imposta di cederla sotto forma di credito di imposta, a banche, intermediari finanziari e imprese edili.

Rientrano nel bonus le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti

comuni degli edifici condominiali; quindi i beneficiari della detrazione "incapienti" (cioè chi possiede redditi non soggetti ad IRPEF per normativa o perché l'imposta viene assorbita da altre detrazioni previste dalla normativa) possono cedere la quota di credito relativa all'ecobonus a banche ed intermediari finanziari.

Il credito può essere ceduto da tutti i condomini teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi di riqualificazione energetica, anche se non tenuti al versamento dell'imposta.

La possibilità di cedere il credito, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione; i cessionari del credito possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.

Il credito d'imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta.

Il credito d'imposta cedibile da parte di tutti i condomini, compresi quelli che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono nella c.d. no tax area, corrisponde alla detrazione dall'imposta lorda delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura:

del 70%, per gli interventi che interessano l'involucro dell'edificio, del



75%, per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici medesimi, su un ammontare delle spese non superiore a 40 mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. I condòmini che ricadono nella no tax area possono, inoltre, cedere sotto forma di credito anche la detrazione spettante per gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Quali sono i passaggi principali? **Se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale di attuazione delle opere, il condòmino che cede il credito d'imposta deve comunicare all'amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione e l'accettazione del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo.**

L'amministratore del condominio, a sua volta deve comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate (negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016 ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata) l'accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo e l'ammontare del credito d'imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condòmino entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Dovrà poi consegnare al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Aspetto fondamentale a carico dell'Amministratore, in quanto il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

E nel caso in cui non sia obbligatoria la nomina dell'amministratore? Si presenta questa situazione in presenza di stabili fino ad otto unità abitative, il c.d. "condominio minimo". In que-

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia

sto caso i condòmini che, non avendo l'obbligo di nominare l'amministratore, non vi abbiano provveduto, possono cedere il credito d'imposta incaricando un condòmino di effettuare gli adempimenti con le modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio.

Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito a lui attribuito deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.

Questa rende visibile nel Cassetto fiscale del cessionario il credito a lui ceduto che, tuttavia, può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo dopo che sia stato da quest'ultimo accettato.

Le informazioni sull'accettazione del credito da parte del cessionario sono visibili anche nel "Cassetto fiscale" del cedente.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia. La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d'imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Con successiva risoluzione l'Agenzia istituirà il codice tributo per la fruizione del credito da indicare nel modello F24.

L'amministrazione finanziaria qualora accerti la mancanza, anche parziale, in capo al condòmino, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta, provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti del condòmino stesso, maggiorato di interessi e sanzioni.

L'indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

"Giovani e libera professione"

continua da pag 4

I dati trasmessi dal nostro Consiglio Nazionale indicano per quest'anno un trend di crescita delle iscrizioni agli istituti tecnici, settore tecnologico, Costruzioni Ambiente e Territorio: al Nord e nel Centro Italia, in particolare nelle regioni Lombardia, Veneto e Liguria si registrano iscrizioni costanti o in crescita in oltre



il 70% degli istituti. Nel Sud e nelle Isole, invece, ben l'87% delle scuole ha un trend positivo e costante di iscrizioni. L'impegno "volontaristico" messo in atto dal nostro Consiglio Direttivo ma, in maniera massiva, da tutti i Collegi della Lombardia, sta lentamente dando segnali positivi e l'impegno è quello di intensificare lo sforzo allargando

il numero di Istituti di scuola Secondaria nei quali andare a svolgere l'azione di orientamento e creare così una connessione diretta con il mondo del lavoro. Un doveroso ringraziamento da parte mia va sicuramente a chi ha "dedicato tempo e fatica" per portare avanti un progetto non semplice, pieno di insidie e dai risultati certo non scontati ... ma irrinunciabile per la crescita della nostra categoria.

*Il Presidente
geom. Corrado Mascetti*

Riqualficazione alberghi: via al cumulo del credito di imposta con il super ammortamento

Il decreto interministeriale del 7 maggio 2015 ha previsto il divieto di cumulabilità del credito di imposta per la riqualficazione delle strutture ricettive con altre agevolazioni di natura fiscale. Questo divieto non vale, però, nel caso del super ammortamento: quest'ultimo, infatti, consiste in una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ed è valido esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi

Le richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di cumulare, sui medesimi investimenti, il credito di imposta per la riqualficazione delle strutture ricettive, (di cui all'articolo 10 del D. L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106), con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, (prevista dall'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 cd. super ammortamento) ha spinto l'Agenzia delle Entrate a sottoscrivere un documento che spiega nel dettaglio i comportamenti da tenere.

Per prima cosa, nel documento si evidenzia che il decreto interministeriale del 7 maggio 2015, attuativo del credito di imposta per la riqualficazione delle strutture ricettive, al comma 3 dell'articolo 3, stabilisce che lo stesso "è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Secondo i tecnici dell'agenzia, sentito anche il Ministero dell'economia e delle finanze, "Il citato decreto interministeriale, dopo aver delimitato l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del credito d'imposta per la riqualficazione delle strutture ricettive, precisando, quali interventi rientrano tra quelli di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell'efficienza energetica ammissibili, dispone all'articolo 3, comma 3, l'alternatività e la non cumulabilità della misura *de qua* con altre agevolazioni di natura fiscale.

Il divieto di cumulo ivi previsto esprime la volontà del legislatore di non estendere la portata di detto divieto a tutte le agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, ma di limitarla a determinate fattispecie di natura fiscale.

Ciò porta a ritenere che la previsione di non cumulabilità in commento sia stata ponderata e inserita in fase di redazione del decreto interministeriale tenendo conto delle





sole misure agevolative già in vigore al momento dell'emanazione del decreto ed aventi il medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione del credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014 nonché le stesse finalità di quest'ultimo.

Solo le agevolazioni fiscali con tali caratteristiche, potendo essere fruite in relazione alle medesime spese ammissibili, avrebbero consentito al beneficiario di "moltiplicare" indebitamente il beneficio concesso con il c.d. "bonus hotel", con un impatto considerevole anche per l'erario.

Si pensi, in particolare, alla detrazione dall'imposta lorda originariamente istituita dall'articolo 1, commi 344 e 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e riconosciuta - in misura pari al 65 per cento delle spese sostenute - anche in favore dei contribuenti titolari di reddito d'impresa per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli immobili strumentali e diretti al conseguimento di determinati valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica individuati dal decreto ministeriale 11 aprile 2008.

In mancanza dell'esplicito divieto di cumulo, tale detrazione si sarebbe aggiunta - nel caso di interventi di incremento dell'efficienza energetica effettuati sulle strutture alberghiere - al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 83 del 2014.

La misura prevista dall'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge n. 208

del 2015 (c.d. "super ammortamento"), invece, oltre ad essere stata introdotta successivamente all'adozione del decreto interministeriale 7 maggio 2015 - ragion per cui non avrebbe potuto rientrare tra quelle agevolazioni fiscali che hanno ispirato l'inserimento in detto decreto del divieto di cumulo contenuto nell'articolo 3, comma 3 - persegue finalità del tutto diverse rispetto a quelle sottese al credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.

Il "super ammortamento", infatti, costituisce uno degli strumenti da ultimo adottati dal Governo al fine di incentivare gli investimenti diretti al rinnovo del "parco beni strumentali", sostenendo, in tal modo, il processo di trasformazione delle imprese italiane sul fronte dell'efficienza dei processi, della riduzione dei costi e del miglioramento della produttività, anche

nell'ottica di un posizionamento strategico e maggiormente competitivo a livello internazionale.

Inoltre, tale misura agevolativa, sostanziandosi in una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, valevole esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, si differenzia profondamente dall'incentivo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, che costituisce, invece, un contributo pubblico concesso nella forma di credito d'imposta, utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, al fine della riduzione dei versamenti relativi a debiti fiscali e previdenziali.

Sulla base di quanto sopra considerato, si ritiene che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto interministeriale non sia suscettibile di un'interpretazione estensiva che involga nel divieto di cumulo ivi previsto una misura, come quella di cui all'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge n. 208 del 2015, che persegue finalità del tutto diverse e tali da non poter ritenere le agevolazioni *de quibus* alternative tra loro, sebbene le spese ammissibili alle stesse possano incidentalmente coincidere.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.



Pronto il portale Enea per comunicare i dati relativi ai lavori condominiali per la detrazione del 70 e 75%

Per gli interventi che consentono questo tipo di detrazioni, è necessario produrre un'asseverazione da parte di un tecnico abilitato sui requisiti necessari che riguarda sia la superficie disperdente interessata, superiore del 25% di quella totale, sia il raggiungimento della qualità media delle prestazioni previste dalle linee guida

Riqualficazione energetica e agevolazioni, un binomio che è diventato indissolubile, sin dall'approvazione della legge di Bilancio del 2016 che ha previsto la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di godere di agevolazioni pari al 70% o 75% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica. Si possono godere, ma a patto che siano soddisfatti alcuni requisiti. Per prima cosa, per usufruire della detrazione fiscale Irpef del 70%, la riqualificazione deve interessare le parti comuni e l'intervento deve riguardare l'involucro dell'edificio, per almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio.

In questo caso, le detrazioni sono calcolate su spese non superiori a 40.000 euro moltiplicate per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, o il complesso condominiale.

Per usufruire del bonus fiscale del 75%, invece, oltre a interventi che riguardano parti comuni, gli stessi devono consentire il miglioramento della prestazione energetica invernale e anche quella estiva e raggiungere almeno la qualità media prevista dal dm sulle linee guida.

Nelle scorse settimane, l'Enea ha attivato il portale per la comunicazione dei dati.

Quali sono le formalità da disbrigare?

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati dell'intervento vanno comunicati all'Enea. Attenzione, perché la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il gior-



no del "collaudo".

Se, il collaudo non è richiesto, si deve provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (emissione di fatture o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non vale l'autocertificazione.

Per tutti gli interventi condominiali che consentono le detrazioni del 70 e 75%, è quindi necessario fornire un documento asseverato sottoscritto da un tecnico abilitato sui requisiti necessari (superficie disperdente interessata > 25% di quella totale e raggiungimento della qualità media delle prestazioni previste dal dm linee guida).

L'Enea effettuerà controlli, anche a campione, sulle attestazioni asseverate. La loro non veridicità comporterà la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.

Albo Tutti gli aggiornamenti dell'albo professionale

Seduta del Consiglio Direttivo del 18 maggio 2017

Iscrizioni

n Albo	Nominativo	Residenza
3082	NICA ION VLAD	Como

Cancellazioni

n Albo	Nominativo	Residenza
1128	FUMAGALLI ALDO	Argegno

Seduta del Consiglio Direttivo del 08 giugno 2017

Cancellazioni

n Albo	Nominativo	Residenza
2411	GRACI OSCAR BIAGIO	Bulgarograsso

Seduta del Consiglio Direttivo del 29 giugno 2017

Iscrizioni

n Albo	Nominativo	Residenza
3083	NADJ MIRKO	Cantù

Cancellazioni

n Albo	Nominativo	Residenza
1729	DELL'OCA ROBERTO	Como

Iscrizione Praticanti

n Registro	Nominativo	Residenza
2438	SEGU' MATTEO	Villa Guardia

Seduta del Consiglio Direttivo del 27 luglio 2017

Iscrizioni

n Albo	Nominativo	Residenza
3084	COLOMBO FABIO	Merone
3085	ALLIEVI GIULIA	Bregnano
3086	CARTIGLIERI	Como

Iscrizione Praticanti

n Registro	Nominativo	Residenza
2439	LENTINU ANDREA	Cermetate



IL TRIANGOLO

Rivista trimestrale d'informazione tecnico - professionale
del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Como
Numero 2/2017

Autorizzazione del tribunale di Como
n. 204 del 26 ottobre 1968

Spedizione con posta elettronica certificata

Redazione

Via Recchi 2 - 22100 Como
tel. 031/261298 - fax 031/271287
E-mail: info@collegiogeometri.como.it
Pec: collegio.como@geopec.it
www.collegio.geometri.co.it

Direttore responsabile

Geom. Oscar Mella
e-mail: info@collegiogeometri.como.it

Direttore di stampa

Geom. Walter Alberti
e-mail: info@collegiogeometri.como.it

Coordinatore Commissione Stampa

Geom. Rachele Bonetti
e-mail: info@collegiogeometri.como.it

Commissione stampa

Geom. Alberti Walter - Geom. Bonetti Rachele
Geom. Ferrario Giuseppe - Geom. Fumagalli Elena
Geom. Luraschi Laura - Geom. Marzari Giuseppina
Geom. Mascetti Corrado - Geom. Mella Oscar
Geom. Pagani Mascia - Geom. Scacchi Gianluca
Geom. Tavecchio Angelo - Geom. Zanotta Carlo

Hanno inoltre collaborato

Elena Barezzi - segreteria del Collegio

Coordinamento giornalistico e impaginazione

SEM - Servizi Editoriali & Multimediali
Via Volta 18 - 20090 Corsico (Mi)
tel. 02 4583153 - fax 02 4583369
www.servizieditorialiemultimediali.it
info@servizieditorialiemultimediali.it

Gli articoli inviati per la pubblicazione rispecchiano esclusivamente il pensiero dell'autore e non impegnano la responsabilità del Comitato di Redazione. È consentita la riproduzione degli articoli citando la fonte.

Info Point

Segreteria

Orari di apertura al pubblico:

Lunedì	9.00 - 12.00	
Martedì	9.00 - 12.00	15.00 - 17.00
Mercoledì	9.00 - 12.00	
Giovedì	9.00 - 12.00	15.00 - 17.00
Venerdì	9.00 - 12.00	
Sabato	chiuso	

Linea diretta

Per comunicazioni durante gli orari di chiusura della Segreteria è attivo 24 ore su 24 il fax: 031/271287 oppure gli indirizzi mail: sede@collegio.geometri.co.it, PEC: collegio.como.@geopec.it tel. 031/261298 - www.collegio.geometri.co.it

Appuntamenti

Presidente geom. Corrado Mascetti e Segretario Geom. Oscar Mella ricevono su appuntamento il martedì pomeriggio, il Presidente è inoltre in sede il venerdì mattina Per fissare un incontro contattare la Segreteria del Collegio: tel. 031/261298 - fax 031/271287





**ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI CONSULENTI TECNICI, ARBITRI E MEDIATORI
"GEO-C.A.M."**

presso "Fondazione Geometri Italiani" - via Cavour, 179/a - 00184 Roma
C.F./P.IVA 11404391002
telefono 06 92957536 - telefax 06 23328897
www.geo-cam.it sede@geo-cam.it

Iscritta al n. 922 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Accreditata al n. 344 del Registro degli Enti di Formazione presso il Ministero della Giustizia
organismodimediazionegeocam@geo-cam.it
formazionegeocam@geo-cam.it



**GUARDARE LE COSE DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA!
L'OPPORTUNITA' PER RISOLVERE LE CONTROVERSIE
E' OFFERTA DALLA MEDIAZIONE!**

Il tentativo di mediazione si attiva con una semplice domanda, la procedura è informale, con tempi e costi conosciuti immediatamente. Ci si può rivolgere, anche solo per informazioni, alla

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI
CONSULENTI TECNICI, ARBITRI E MEDIATORI
"GEO-C.A.M."**

Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale, iscritta al Registro del Ministero di Giustizia al n. 922, con sede in Roma e con Sezioni Distaccate presso le sedi dei Collegi Provinciali Geometri e Geometri Laureati di:

AOSTA, ASCOLI PICENO, ASTI, BELLUNO, BOLOGNA, BRESCIA, CAMPOBASSO, CATANIA, CHIETI, COMO, FERMO, FERRARA, FIRENZE, FORLÌ CESENA, GENOVA, GROSSETO, LATINA, LUCCA, MACERATA, MASSA CARRARA, MILANO, MONDOVI', MONZA BRIANZA, PARMA, PAVIA, PESARO URBINO, PISA, PISTOIA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, ROMA, ROVIGO, SASSARI, SIENA, SIRACUSA, TERAMO, TREVISO, UDINE, VARESE, VENEZIA, VERONA, VICENZA.

**SEZIONE DISTACCATA DI COMO
C/O COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI COMO**

Via Recchi 2 - 22100 Como
tel. 031/261298 - fax 031/271287
email: como@geo-cam.it





www.collegio.geometri.co.it